

STATUTO ASSOCIAZIONE “MEMORIAL ITALIA APS”

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1

1. È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di promozione sociale denominata “Memorial Italia APS”, che di seguito sarà denominata, in breve, “Associazione”.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei confronti di terzi solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modifiche di Statuto. Essa potrà istituire con delibera del Consiglio Direttivo sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Art. 2

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo il caso di scioglimento anticipato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Finalità e attività

Art. 3

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore dei soci e di terzi avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci. In particolare, l'Associazione intende:

- favorire lo studio, la ricerca scientifica e l'istruzione;
- svolgere opera di salvaguardia e tutela della memoria delle fonti storiche del XX e del XXI secolo;
- favorire lo studio e il confronto sui temi della memoria contemporanea, delle divisioni e della condivisione delle memorie collettive del '900;
- raccogliere le memorie del '900 e degli anni Duemila, in ogni loro forma (diari, autobiografie, documenti, fotografie, materiale cinematografico, letterario, ecc.), che siano utili ad arricchire lo studio del XX e XXI secolo soprattutto sui temi della violenza, dei diritti umani, della giustizia, dei totalitarismi in particolare nello spazio post-sovietico;
- studiare e riflettere sulla storia passata e presente dei diritti umani nella Federazione Russa e nello spazio post-sovietico;
- diffondere, attraverso mostre, seminari, lezioni nelle scuole e nelle università, la conoscenza della storia dell'URSS del ventesimo secolo;
- divulgare in Italia le iniziative scientifiche e culturali delle varie associazioni “Memorial”;
- promuovere le ricerche sulla storia delle repressioni politiche in URSS nel ventesimo secolo;
- raccogliere materiale documentario sulle vittime italiane delle repressioni staliniane.

2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione si propone di:

- organizzare convegni, conferenze scientifiche, giornate di formazione sui temi della tutela della memoria storica e della difesa dei diritti umani nello spazio post-sovietico;
- pubblicare volumi monografici e collettanei per conoscere la storia dell'URSS e le trasformazioni avvenute nell'area dopo il 1991;
- promuovere con iniziative pubbliche di confronto e con la diffusione di materiali e fonti scientificamente valide un'informazione solida e fondata.

Art. 4

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Soci

Art. 6

1. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e altre Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità istituzionali e che ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere sottoscritta dall'esercente la potestà genitoriale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne.
3. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come soci di altri enti pubblici e privati, i quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, nei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore. Nel caso in cui successivamente il numero di soci si riducesse al di sotto del minimo legale richiesto, l'Associazione è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale e ad integrare il numero nei termini stabiliti dall'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7

1. Chi desidera divenire socio deve presentare domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo.
2. Gli aspiranti soci devono dichiarare di conoscere ed accettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.
3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da altro ente, la domanda di ammissione dovrà essere sottoscritta da un rappresentante persona fisica appositamente designato dall'ente aspirante socio.
4. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 8

1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.
3. L'aspirante socio ha la facoltà di chiedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di rigetto, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9

1. Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.
2. Tutti i soci hanno il diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee e, se iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, di votare direttamente o per delega. Per i soci minorenni il diritto di voto è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale;

- b) se maggiorenni, di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - c) di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - e) di esaminare i libri sociali previa richiesta formulata al Consiglio Direttivo secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento interno, ove redatto, o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
 - f) di recedere in qualsiasi momento;
 - g) di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017.
3. Tutti i soci sono tenuti a:
- a) versare la quota sociale secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - b) osservare lo Statuto, i regolamenti interni, ove redatti, e le delibere legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
 - c) svolgere le attività preventivamente concordate con i referenti e deliberate dagli organi sociali;
 - d) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.

Art. 10

1. La qualifica di socio si perde per decesso, recesso, decadenza o esclusione.
2. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa.
Il recesso ha effetto immediato. In nessun caso i soci stessi o i loro eredi possono pretendere alcunché dall'Associazione né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.
3. Comporta decadenza automatica il mancato pagamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire l'esclusione del socio che:
 - contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali;
 - non adempia, senza giustificati motivi, agli impegni assunti, a qualunque titolo, verso l'Associazione;
 - danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione.Tali deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo devono essere comunicate a mezzo di e-mail, pec o lettera raccomandata all'interessato.
L'interessato, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata o pec inviata al Presidente.
L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
L'efficacia della delibera rimane sospesa fino alla ratifica da parte della prima Assemblea utile.

Attività di volontariato

Art. 11

1. L'Associazione può avvalersi della prestazione di volontari. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo o, ove redatto, da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
3. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente;

ARR

EPP

- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo, se nominato;
- il Revisore legale dei conti, se nominato.

Assemblea dei soci

Art. 13

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, comunque, ogniqualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci, ovvero da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea è convocata almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo, anche elettronico, ovvero tramite affissione presso la sede legale dell'Associazione.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

5. L'Assemblea può essere tenuta in presenza, anche in luogo diverso dalla sede legale, e/o in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del socio partecipante e votante. La modalità di tenuta dell'Assemblea viene precisata nell'avviso di convocazione.

In caso di Assemblea convocata in un luogo al di fuori della provincia della sede legale, a tutti i soci deve essere in ogni caso garantita la possibilità di partecipare e votare in videoconferenza.

6. L'Assemblea è altresì validamente costituita anche senza formalità di convocazione, quando sia rappresentata l'intera compagine sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.

Art. 14

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di questi ultimi, l'Assemblea è presieduta dal componente del Consiglio Direttivo più anziano.

2. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

3. Ogni socio ha diritto ad un voto.

4. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci. Ogni socio può ricevere al massimo tre deleghe conferitegli da altri soci nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a cinquecento o cinque deleghe nel caso in cui il numero dei soci sia superiore a cinquecento. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio d'esercizio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Si applica l'art. 2373 c.c., in quanto compatibile.

Art. 15

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice dei presenti su qualunque argomento all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea ordinaria delibera:

- gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio sociale;
- la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
- la nomina e revoca dei componenti dell'Organo di Controllo e/o del Revisore legale dei conti quando previsto dalla Legge o quando ritenuto opportuno;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di

responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;

h) quant'altro ad essa demandato per Legge.

Art. 16

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti nel libro dei soci e il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei presenti.
2. In caso di scioglimento e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
3. L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:
 - a) modifiche statutarie;
 - b) scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 17

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) o da 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti, senza alcun vincolo di mandato. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
4. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 18

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta lo ritenga opportuno e comunque quando ne venga fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 3 (tre) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o con altro mezzo, anche elettronico.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza semplice dei componenti effettivi e sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo è altresì validamente costituito senza formalità di convocazione quando siano presenti tutti i suoi componenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei componenti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenesse sufficientemente informato.
5. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute in presenza e/o in videoconferenza, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere partecipante e votante.
6. Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

1. Il Consiglio Direttivo provvede all'amministrazione e alla gestione dell'Associazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.
3. Il Consiglio Direttivo nello specifico:
 - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - ove ritenuto opportuno, predispone regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - determina entro la fine dell'esercizio precedente l'ammontare, i termini e le modalità di versamento della quota sociale. Superato tale termine, si considerano tacitamente confermate le determinazioni di

cui all'ultima delibera adottata;

- elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- decide sull'ammissione dei soci o respinge le domande degli aspiranti aderenti con maggioranza semplice dei suoi membri;
- delibera in merito all'esclusione dei soci;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assume il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio e nei limiti previsti dall'art. 36 D. Lgs. 117/2017;
- delega compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assume le determinazioni necessarie in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- assume ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 20

1. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, questo viene sostituito dal primo dei non eletti alle ultime elezioni o, in sua assenza, viene eletto dalla prima Assemblea utile, e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato dall'Assemblea dei Soci.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 21

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio stesso, durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessano per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per la gestione, il buon funzionamento e la promozione dell'Associazione. Il Presidente dell'Associazione, tra l'altro:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche, Private nazionali o internazionali ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- può aprire o chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo verificando la regolarità della costituzione, accertando l'identità e la legittimazione dei presenti, regolandone lo svolgimento ed accertando i risultati delle votazioni;
- stabilisce la modalità di tenuta (in presenza e/o da remoto) e la forma di votazione delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- cura i rapporti tra i soci e l'Associazione.

3. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici ufficiali, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

4. Qualora venga a mancare il Presidente dell'Associazione, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente, fino alla scadenza del mandato in cui verrà eletto il nuovo Presidente.

ADP

EPP

Il Segretario

Art. 22

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Redige e conserva i verbali delle riunioni, tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico

Art. 23

1. Il Comitato Scientifico (nel prosieguo, in breve, anche come "CS") è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri nominati tra i soci dell'Associazione in possesso di elevate competenze scientifiche. La composizione del CS viene proposta dall'Assemblea e approvata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è tenuto a nominare altresì, tra i membri del CS, un coordinatore, su proposta e in accordo col CS neoeletto.
2. Il Comitato Scientifico dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti, il CS è considerato decaduto e deve essere rinnovato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto delle procedure indicate al precedente comma. Il nuovo Comitato Scientifico resta in carica fino alla scadenza del mandato del CS decaduto.
3. Il Comitato Scientifico si adopera per promuovere e coordinare le attività scientifiche e di ricerca dell'Associazione nell'ambito delle decisioni di spesa e di bilancio prese dal Consiglio direttivo.
4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda ad apposito regolamento interno dell'Associazione.

Organo di Controllo e revisione legale dei conti

Art. 24

1. Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art. 30 D. Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
2. All'Organo di Controllo può anche essere affidata la revisione legale dei conti.
3. All'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/2017.

Art. 25

Ove ritenuto opportuno dall'Assemblea e comunque nei casi previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, fatta in ogni caso salva la possibilità di affidare l'incarico all'Organo di Controllo, l'Assemblea provvede alla nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Compensi

Art. 26

1. Per i compensi ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta le cariche sociali vale il limite massimo di cui all'art. 8 c. 3 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
2. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 D. Lgs. 117/2017.
3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e, ove redatto, da apposito regolamento interno adottato dall'Associazione.

Libri sociali

Art. 27

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro dei volontari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti).
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e)

sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il bilancio d'esercizio, nella quale deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

Art. 29

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - eventuali erogazioni, donazioni, lasciti;
 - biblioteca
 - archivi di materiali di Memorial
 - raccolte iconografiche
 - mediateca
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività in convenzione o in accreditamento;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte, in conformità dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto, e comunque finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - altre entrate ammesse ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 30

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, ai sensi dell'art. 8 c. 2 D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento di attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Bilancio sociale

Art. 31

1. Il bilancio sociale è redatto ove ritenuto opportuno e comunque nei casi previsti dall'art. 14 D. Lgs. 117/2017.
2. In questi casi, tale documento viene predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro

ADR

EPP

Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45 c. 1 D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 c.1 D. Lgs. 117/2017.

Norma finale

Art. 33

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Julio De Flaminio

Elena Irene Piredda

